

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

*Ricorso ex art 414 cpc
con istanza ex art. 700 cpc
e richiesta di notifica ex art. 151 cpc*

Nell'interesse di :

- **ADAMO DANIELE**

(c.f. DMADNL97E25F912I) nato il 25/05/1997 a Nocera Inferiore (SA) e residente alla via Capuano Avv. Aniello, 11 - 84083 Castel San Giorgio (SA), rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno , elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 - 84129 Salerno in virtù di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA,

in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Pola 11 - 20124 Milano
PEC: drlo@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it; ;



e nei confronti dell'

- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO”** , in persona del Dirigente Scolastico , con sede amministrativa alla via XXIV Maggio n° 55 - 21040 Cislago (VA) c.f. 85002700129 ; pec: vaic851006@pec.istruzione.it, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it;
- **nonché,**
eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Varese uff. XIV, in cui il ricorrente risulta inserito , valide per gli anni 2017 – 2020, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;

oggetto : disapplicazione del decreto di rettifica del punteggio di cui a nota prot. n° 470/U del 8/02/2021 per la graduatoria di Terza fascia personale ATA triennio 2017 – 2021; impugnazione risoluzione anticipata del contratto di lavoro con nota di cui a prot.436/U del 10/02/2021; COLLABORATORE SCOLASTICO: ADAMO DANIELE nato il 25/05/1997 a Nocera Inferiore (SA) CF DMADNL97E25F912I

1. il ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017 – 2021 per il personale ATA;
2. A seguito di detta domanda (doc. 01) , al sig. Adamo , sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 9,5 per collaboratore scolastico (C.S.) nella graduatoria per il personale ATA;
3. Successivamente , il sig. Adamo rendeva prestazione di lavoro in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto d'Istruzione Comprensivo Cislago “Aldo Moro” a far tempo dal 22/09/2020 sino al 10/02/2021, data di interruzione del rapporto di lavoro ; (doc. 02) (doc. 03) (doc.05)
4. A partire dal 8/02/2021, infatti, il Dirigente scolastico comunicava al sig. Adamo decreto di rettifica del punteggio per il profilo di CS a punti 6,00 perché “ *non risultano versati i contributi dei servizi dichiarati dall'interessato presso la scuola paritaria MINI CLUB I sogni dei bimbi* ” e informava che il servizio prestato dal 22/09/2020 sino al 10/02/2021 è valido solo in fatto e non in diritto. (doc. 4)
5. che subito dopo l'approvazione della legge n° 62/2000 del 10/03/2000 (“Norme sulla parità scolastica”), l'art. 2 comma 2 del D.L. n° 225 del 3/07/2001 (conv. In legge 333/2001) in materia di insegnamento – ha disposto che :”*I servizi prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie*



di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”

considerato

- che il diritto al riconoscimento del servizio, quindi del relativo punteggio, è un diritto soggettivo che deriva esclusivamente dalla prestazione lavorativa effettivamente svolta presso la scuola paritaria;
- per contro l’attribuzione del punteggio non può farsi dipendere dalla presunta inosservanza delle norme previdenziali da parte del datore di lavoro, ovvero da eventuali inadempienze commesse da “soggetto diverso” dall’avente diritto;
- che la questione è stata definita da granitico orientamento giurisprudenziale in materia che ha statuito che :*“e’ illegittima la disposizione contenuta nell’art. 3 , comma 24 , del DM 22 aprile 1993, che condiziona l’attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti privati, legalmente riconosciuti o pareggiati – ai fini della partecipazione a concorsi per soli titoli previsti dall’art. 2 del DL 6 novembre 1989 n° 357, convert. con modif. dalla legge 27 dicembre 1989 n° 417- alla indicazione dell’ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi in quanto trattasi di disposizione, che implicando inadempienza dell’Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l’assolvere ad un’impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria responsabilità (o dell’organo legittimato a certificare, per suo conto) l’effettivo svolgimento del servizio .. (vedi infra Consiglio di Stato, sez VI, DEc. N° 5570 del 23.10.2001)*

Tutto ciò ritenuto e premesso , chiede(va)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ Rettifica parziale della graduatoria approvata con comunicazione prot. 407/U del 8/02/2021 , affinché al sottoscritto possa essere riattribuito il punteggio di 9,5 per il profilo di Collaboratore scolastico ;○ Illegittimità dell’interruzione del rapporto con nota di cui a prot. 436/U del 10/02/2021;○ Il riconoscimento in fatto e in diritto del servizio reso a partire dal 22/09/2020 sino al 10/02/2021. |
|---|
- Allo stato tal impugnazione (richiesta in autotutela) non ha ricevuto alcun riscontro e risposta da parte della PA.
 - E’ , pertanto, interesse del sig. Adamo agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento, ai fini dell’inserimento nella graduatoria di



istituto di terza fascia 2017- 2021 e delle 30 istituzioni scolastiche indicate in domanda la riattribuzione del punteggio di cui alla graduatoria d'istituto e di circolo, previa annullamento e/o disapplicazione dei seguenti documenti:

- Nota di rettifica punteggio del 8/02/2021 graduatoria di terza fascia triennio 2017 – 2021 dell'Istituto Comprensivo Stale Aldo Moro di Cislago , nonché tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA dell'USR Lombardia , delle 30 istituzioni scolastiche che la ricorrente risulta aver indicato nel modello allegato alla domanda;
- nota/circolare AOOOUSPAL n°prot. 00016858 del 12.10.2018

per i seguenti MOTIVI

1.Sulla giurisdizione dell'AGO

In via preliminare di rito , corre obbligo evidenziare che la giurisprudenza risulta ormai granitica nell'affermare che **“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola , con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 , n° 297 e sss.mm.integraz., la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. SEz. Unite 16756/2014)”**

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

2.Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio.

Nel merito. Servizi effettivamente prestati – dismissione dell'ente gestore la scuola paritaria – omissione contributiva – costituzione di rendita vitalizia Inps - art. 13 legge 13.08.1962

Al fine di decidere, come già osservato in precedenza nel caso di specie l'unico profilo contestato dell'amministrazione convenuta nel presente giudizio concerne *non già il servizio prestato dal ricorrente presso la scuola legalmente paritaria bensì l'assenza di versamento della contribuzione.*

Si producono l'attestazione di servizio (doc. 07) , la scheda professionale del Centro per l'Impiego (doc. 8) , la lettera di assunzione (doc. 09) , i listini paga (doc. 10) , il certificato unico dei redditi (CU2018 per anno 2017) doc.11

3. costituzione di rendita vitalizia – art .13 legge 8 agosto 1962

Il ricorrente , invero, nondimeno si è fatto anche parte attiva per sanare l'omissione contributiva in suo danno con costituzione di rendita vitalizia (cd riscatto) presso l'Inps di Nocera Inferiore (doc. 12), ancorchè come risulta da visura camerale agli atti l'ente gestore della scuola paritaria è



dimessa (inattiva), senza aver adempiuto alle proprie obbligazione previdenziali (doc. 13)

E' evidente , nel caso di specie, che un inadempimento - *omissione contributiva* - imputabile alla **responsabilità di terzi** non può né deve pregiudicare e le legittime aspettative del lavoratore su future occupazioni , tanto più come nel caso di specie attivatosi anche per sanare le mancanze dell'istituto scolastico paritario, cessato.

Il DM 716/2014 nelle **note finali** precisa, infatti, che il servizio valutabile è quello **effettivamente prestato** o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta.

- La normativa di riferimento

Il D.M. 647/2017 – avente ad oggetto **l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/20** – prevede che il servizio prestato quale assistente amministrativo, collaboratore scolastico o assistente tecnico presso la scuola paritaria venga valutato la metà rispetto a quello prestato nella scuola statale.

Subito dopo l'approvazione della legge n° 62/2000 del 10/03/2000 ("Norme sulla parità scolastica"), l'art. 2 comma 2 del D.L. n° 225 del 3/07/2001 (conv. In legge 333/2001) in materia di insegnamento – ha disposto che :*"I servizi prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*

Resta attesa e confermata, dunque, la circostanza che anche il DM 640/2017 (di ultimo aggiornamento graduatorie terza fascia Ata 2018-2021) non contiene alcuna disposizione di LEGGE tesa ad escludere i rapporti di lavoro *privi* di contribuzione .

Premesso il quadro normativo di riferimento, nella prassi è talvolta accaduto che **il servizio svolto dal docente e/o collaboratore scolastico non sia stato accompagnato dal versamento dei relativi contributi previdenziali**. Orbene, occorre precisare che il D.M. 647 del 2017 nulla dispone in merito, limitandosi a statuire al punto f) dell' all. A) che *"qualora il servizio sia prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate (ecc..), il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà"* senza penalizzare (ulteriormente) il lavoratore – peraltro vittima di un'omissione contributiva – con un'irragionevole ulteriore sanzione .Tuttavia, alcune fonti di rango inferiore - note e circolari , richiedono come requisito fondamentale ai fini della valutazione del servizio dei **docenti**, l'assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di



contribuzione previdenziale. In particolare, in merito alle graduatorie ad esaurimento, la nota 4, dell'allegato 1 del decreto dirigenziale 16 marzo 2007 (integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti) prevedeva che *“ non si valutano i servizio per i quali non siano stati versati i contributo secondo la normativa vigente”* . Analogamente, il decreto n. 335 del 23.04.2018 relativamente alla valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera – tanto per quanto concerne le GAE quanto per le graduatorie d'istituto – prevede che *“non sono valutati i relativi periodi lavorativi per i quali non risultano versati contributi previdenziali secondo la normativa”*.

In ragione di ciò , ancorchè la questione sia stata definita con consolidato orientamento giurisprudenziale in materia favorevole ai collaboratori scolastici (ex bidelli) , diversi Dirigenti Scolastici continuano – previa verifica dell'omesso versamento dei contributi per il periodo di riferimento – a rettificare in riduzione il punteggio del lavoratore con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato e declaratoria di invalidità del servizio prestato sino ad allora.

La giurisprudenza

Va precisato, infatti, che, la unanime giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto illegittime le suddette condotte.

A tal proposito, tra le pronunce più risalenti, si segnala quella del TAR Catania, sez. III, sentenza n. 516/2005 che ha enunciato un fondamentale principio di diritto per cui, **non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto quando l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici ove viene prestato servizio.** Più di recente, si è pronunciato sul punto il Consiglio di Stato, il quale, in riforma di una sentenza del TAR Basilicata, ha affermato che **una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio prestato, l'assolvimento dell'onere di contribuzione da parte dell'ente - datore di lavoro - si configura quale elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo quest'ultimo alcuna attinenza con il riscontro della capacità professionali e didattiche dei collaboratori da selezionare.** Proprio per tali ragioni, aggiunge il massimo organo della Giustizia Amministrativa, a *“siffatta condotta omissiva – sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in una condizione di estraneità – non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto*



già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.04.2013, n. 2136). Lo stesso organo di Giustizia, in una precedente pronuncia, ha altresì statuito che **qualora il servizio prestato non fosse ritenuto valutabile, in assenza di una specifica previsione legislativa, alle eventuali inadempienze dell’istituto d’istruzione conseguirebbe un’impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, la cui tutela contributiva grava sul datore di lavoro, il quale attesta sotto la propria responsabilità l’effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente il rapporto di dipendenza** (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 16.02.2011, n. 973). Anche la giurisprudenza civile e del lavoro si è rifatta agli enunciati principi ed ha affermato più volte che *“Ai fini della valutazione del servizio l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio”* ; mentre il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento indefettibile in mancanza del quale non attribuire il dovuto punteggio, soprattutto in tutti i casi in cui l’amministrazione non ne contesta l’effettivo svolgimento (Tribunale di Milano, sentenza n° 229 pubbl. del 30.01.2019 di cui al cron. 11370/2018). Pertanto, se ne deduce, che tale nota, seppure prevista da altre fonti di rango inferiore, si pone comunque in contrasto con la principale fonte regolatrice della materia oltre che con i più elementari principi di diritto. *Tal orientamento giurisprudenziale di merito in senso favorevole ai collaboratori scolastici si è consolidato nel tempo in processi in cui è stata partecipa la scrivente difesa tecnica che si producono in atti* (Trib .Milano n. cronol. 6709/19 del 13/03/2019 nrg° 1531/2019 (Navarra Raffaele /MIUR – Ist.comprens. Statale di Via Gattamelata di Milano); Trib .Milano n. cronol. 10152/19 del 17/04/2019 nrg° 2876/2019 (Navarra Luigina /MIUR – Ist.comprens. De Andreis di Milano); Trib .Milano n. cronol. 10309/19 del 17/04/2019 nrg° 3284/2019 (Botta A.. /MIUR – Ist.comprens. I.Alpi di Milano; Trib .Milano n. cronol. 10736/19 del 17/04/2019 nrg° 2876.2019 (ALIBERTI Domenico /MIUR – Ist.comprens. De andreis di Milano); Trib .Milano n. cronol. 13963/19 del 31/05/2019 nrg° 3395.2019 (ALIBERTI Vincenzo /MIUR – Ist.comprens.statale Ilaria Alpi); Trib . Milano accogl. Totale nrg 6311/2019 (VALLONE /MIUR – Istituto comprensivo statale Manara); Trib Modena accogl.totale n.cron. 2591/2019 del 31/07/2019 rg n° 678/19 (PIRONTI/MIUR – Direzione Didattica Vignola Modena); (Sanzone/IC Galileo) Trib Milano n.cron. 24701/2019 del 18/10/2019 nrg ° 8710/2019;



Trib Belluno ord. 244/19 del 19.11.2019 Roscigno Virgilio /A.Della Lucia di Feltre (BL); Trib. Belluno (Roscigno Giuseppe/ Ist. Statale di Trinchiana ord. 238/19 del 19.11.201)

*** **

Per le ragioni sopra espresse, il sig. Adamo chiede l'annullamento e/o disapplicazione della comunicazione di cui a prot. n° 407/U del 8/02/2021, con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nella graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2017-2021, per il profilo di collaboratore scolastico pari a 9,5 punti , impregiudicato ogni maggior danno .

***** ** Sul periculum in mora**

Il ricorrente vive in Milano ospitato presso una casa famiglia

Il ricorrente è senza padre deceduto pochi anni dopo la sua nascita (doc. 14 - certificato di morte)

La madre è occupata come bidella in una scuola alberghiera “Virtuoso” (doc. 18) in Salerno e vive in Castel San Giorgio in provincia (doc. 15 certificato di residenza).

Il ricorrente e la madre vivono sotto la soglia di indigenza (docc.16 e 17 isee)

Il perdurare dell’illegittimo provvedimento di rettifica del punteggio impedisce al ricorrente **il reinserimento/aggiornamento della graduatoria a scadenza a marzo 2021.**

Tal condotta complessivamente dall’amministrazione cagiona chiaramente cagionato nei confronti del sig. Adamo un danno ingiusto meritevole di ristoro, che potrebbe essere leso nelle more della durata di un giudizio ordinario.

La giurisprudenza più volte si è occupata di vicende simili , affermando *il diritto soggettivo del collaboratore scolastico al corretto inserimento nelle graduatorie provinciali delle istituzioni scolastiche* . Tal illegittimo comportamento della PA afferma il giudice determina , in tal casi, grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all’integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l’utilità attesa ovvero **un lavoro** in una qualsivoglia sede di servizio di cui al modello di domanda (D1) delle 30 scuole di Milano e provincia.

Nel caso di specie è di tutta evidenza che il provv. d’urgenza del Magistrato porrebbe fine allo stato di precarietà e incertezza occupazionale nel quale vive il ricorrente; con possibilità di reinserimento al lavoro, **in sede di aggiornamento della domanda, con scadenza a marzo 2021.**



Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista delle predette graduatorie valide per il periodo 2021 – 2024 , in cui è precluso l’inserimento/aggiornamento nonché il riconoscimento del servizio precedentemente reso non solo in fatto ma anche in diritto.

Pertanto, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia personale ATA , il sig. Adamo non potrà inserire nella domanda di inserimento tutto il servizio precedentemente prestato presso l’istituzione scolastica resistente, per l’ingiusto provvedimento de quo .

In altre parole è evidente che il decorso del tempo per far valere il diritto in via ordinaria frustra il diritto al lavoro del ricorrente ad essere reinserito nella graduatoria nel giusto posto per ottenere un incarico temporaneo o annuale.

E tutto ciò per un provvedimento ingiusto ed arbitrario dell’Istituto scolastico resistente che ha sanzionato una condotta che non attiene alla sfera del ricorrente , ma del suo ex datore di lavoro e che si traduce in una sanzione al collaboratore scolastico che ne pregiudica la futura occupazione *(in contrasto con consolidata giurisprudenza in materia anche nel merito del Tribunale di Milano, Modena, Belluno, etc..)*.

In altre parole, il ricorrente oltre al danno per l’omesso versamento (a suo carico) a seguito di riscatto Inps subisce anche la beffa della decurtazione del punteggio e della possibilità di reinserimento al lavoro .

**** * ** Sul fumus boni iuris**

Sotto il suddetto profilo (omesso versamento), la vicenda della scuola paritaria “MINI CLUB I sogni dei Bimbi” è stata già vagliata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Milano con ordinanza rg 1531/19 acc.tot. n.cron.

6709/2019 del 13/03/2019 : **Accoglimento totale n. cronol.**

6709/2019 del 13/03/2019 RG n. 1531/2019

“Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta in data 12.03.2019, osserva quanto segue: è documentale che il ricorrente, a seguito di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, presentata all ' Istituto Comprensivo "Paolo e Larissa PINI" di Milano nell 'ottobre 2017, veniva inserito nella posizione 155 con punteggio di 18,55 per la graduatoria di collaboratore scolastico; il ricorrente rendeva prestazione di lavoro a partire dal 2.10.2018 sino al 2.12.2018 presso l' IC di via Gattamelata. E' del pari documentale che il



dirigente scolastico, con provvedimento del 3.12.2018, sul presupposto che dall'estratto contributivo Inps di NAVARRA, in relazione al servizio dichiarato presso la Scuola paritaria MINICLUB i Sogni dei Bimbi, non risultasse il versamento dei contributi, disponeva una rettificazione della graduatoria, decurtando il relativo punteggio al ricorrente, che per l'effetto si vedeva riconoscere il servizio prestato dal 2 ottobre 2018 al 6 dicembre 2018 come prestato in fatto e non in diritto e risolvere il contratto di lavoro (che aveva scadenza al 31.08.2019).

Tanto detto, si osserva che parte convenuta ha documentato che l'Ambito Territoriale di Milano emetteva una nota ove sollecitava i Dirigenti Scolastici a procedere ai controlli sulle dichiarazioni dei candidati, accertando altresì che i servizi valutabili fossero stati effettivamente prestati ovvero che i periodi coperti da nomina o da contratto per i quali vi fosse stata retribuzione ridotta fossero assistiti altresì dal versamento dei contributi di legge. Ebbene, al fine del decidere si osserva che nel caso di specie l'unico profilo contestato dall'amministrazione convenuta nel presente giudizio concerne non già che il servizio prestato dal ricorrente fosse stato effettivo ma l'assenza di versamenti di contributi per il medesimo periodo lavorato dalla ricorrente in favore della Scuola paritaria MINI CLUB I sogni dei bimbi

Nondimeno, la parte ricorrente ha innanzitutto documentato la sussistenza del rapporto di lavoro con la predetta scuola provvedendo a depositare i listini paga e la certificazione di attestazione del servizio rilasciate dal dirigente scolastico e, a ben vedere, parte convenuta non contesta tale circostanza affidando invece le ragioni del depennamento del ricorrente alla sola questione relativa alla contribuzione. In assenza di ulteriori elementi che sarebbe stato onere del Ministero convenuto fornire, la sola omissione contributiva (onere del datore di lavoro e non certamente del lavoratore) può a tutto concedere rappresentare indice per valutare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova piena di tale circostanza.

Diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore, tanto più come nel caso di specie attivatosi anche per sanare le mancanze dell'istituto scolastico.

Ove mai l'amministrazione convenuta in sede di merito fornisse e documentasse elementi che non siano limitati alla mera questione della



scopertura contributiva del ricorrente, idonei a delineare un contesto differente della sua posizione lavorativa rispetto alla Scuola MINICLUB verranno opportunamente apprezzati in quella sede. Sotto il profilo del fumus boni iuris il ricorso è quindi meritevole di accoglimento.

Sussistono altresì i dedotti motivi di urgenza, essendo evidente il pregiudizio derivante dalla immediata e in attesa cessazione del rapporto e il conseguente stato di disoccupazione del ricorrente.

*** Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento, disponendosi nell'ambito della presente fase cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento del 31/12/2018, il riconoscimento al ricorrente del punteggio già indicato nella domanda inserimento in graduatoria dell'ottobre 2017, ordinandosi quindi all'amministrazione convenuta la riammissione in servizio del ricorrente fino alla scadenza del termine del contratto fissato al 31/8/19. Le altre domande di merito svolte in ricorso sono inammissibili in sede cautelare e andranno eventualmente proposte in separato giudizio di merito

il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. Le spese si liquidano nella misura di cui al dispositivo

PQM

dispone la sospensione del provvedimento del 3/12/2018 con conseguente riconoscimento al ricorrente del punteggio indicato nella domanda di inserimento in graduatoria in data ottobre 2017 e ordina alla parte convenuta l'immediata riammissione in servizio del ricorrente in forza del contratto originariamente sottoscritto tra le parti

condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite della fase cautelare che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Milano, 12/03/2019

Il Giudice
dott.ssa Silvia Ravazzoni

** * **** * **

.

** * **

Pertanto, la fondatezza dell'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano ora la richiesta di tutela cautelare, dal



momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe <<*inutiliter data*>> a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario. *

P.Q.M.

Il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio , affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA: - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c.

disporre la sospensione dell'efficacia della nota di cui a prot. n° 407/U del 8/02/2021 Ist. Comprens. Statale "Aldo Moro" di Cislago, con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria in data 28 ottobre 2017 pari a 9,5 per collaboratore scolastico e di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 1D per il profilo di collaboratore scolastico .

- accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità , annullabilità , illegittimità del provv. di interruzione del contratto di cui a nota prot. 436/U del 10/02/2021, e disporre il riconoscimento non solo di fatto , ma anche ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente per il periodo dal 22/09/2020 sino al 10/02/2021 e/o comunque alla data dell'emanando provvedimento/ordinanza di sospensiva.

- In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

NEL MERITO : - per quanto sopra esposto,

disporre la disapplicazione dell'efficacia della nota di cui a prot. n. 407/U a prot. n° 407/U del 8/02/2021 Ist. Comprens. Statale "Aldo Moro" di Cislago, con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire al ricorrente il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria in data 28 ottobre 2017 pari a 9,5 per collaboratore scolastico e di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 1D per il profilo di collaboratore scolastico .



- accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità , annullabilità , illegittimità del provv. di interruzione del contratto di cui a nota prot. 436/U del 10/02/2021, e disporre il riconoscimento non solo di fatto , ma anche ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente per il periodo dal 22/09/2020 sino al 10/02/2021 e/o comunque alla data dell'emanando provvedimento/ordinanza di sospensiva.

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.

Si producono: .i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Varese, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2018/2021, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ,



valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Lombardia mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno – Milano , li 22/02/2021

Avv. Giorgio Zeoli

